

DEFINIZIONE DI ATTI AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO – IPOTECARIE – CATASTALI – SUCCESSIONI E DONAZIONI

FINANZIARIA 2004 - Legge 250/2003 su G.U. 27.12.2003 n. 299 -

ARTICOLO 2 COMMA 46

Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonché all'adempimento delle formalità omesse per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i relativi termini. La presentazione delle istanze, il versamento delle somme dovute, l'adempimento delle formalità omesse, di cui allo stesso articolo 11, sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, in particolare, l'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.

Si riporta l'articolo 11 comma 1 della Legge 289/2002

1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002 nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 marzo 2003, con l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.

L'articolo 11 della Legge Finanziaria 2003 prevedeva la definizione dei valori indicati in atti pubblici formati entro il 30 novembre 2002, di scritture private autenticate entro la medesima data e di scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002, nonché di denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, sulle successioni e sulle donazioni, a condizione che non sia stato precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta. La Finanziaria 2004 amplia ora i termini di tale sanatoria che comprendono, pertanto, gli atti e le scritture private autenticate, nonché le scritture private registrate entro il 30 settembre 2003.

Il contribuente dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio **entro il 16 marzo 2004**, con aumento del 25% degli importi dichiarati.

Lo studio intende proporre di usufruire di tale norma ai clienti che hanno stipulato atti o scritture di cessione di azienda o di rami aziendali nell'anno 2003, sino al 30 settembre, e nei termini sopra indicati, in modo da precludere all'Amministrazione Finanziaria qualsiasi accertamento di valore, in particolare sull'accertamento del valore di avviamento.

L'importo della maggiore imposta dovrà essere quantificato dall'Ufficio, il quale provvederà a notificare avviso di liquidazione dell'imposta e la validità della definizione è subordinata al pagamento delle somme indicate nell'avviso di liquidazione entro 60 giorni dalla notificazione (il versamento avviene con modello F23 - confronta in merito la Risoluzione n. 32 del 12.02.2003).

Si sottolinea che l' Agenzia delle Entrate con Circolare 22/E del 28 aprile 2003, punto 8.5., ha precisato che non è possibile presentare detta istanza di definizione nel caso in cui la base imponibile, aumentata del 25%, dia luogo al pagamento della sola imposta fissa, già assolta sulla registrazione dell'atto originario. Si rammenta che l'imposta fissa di registro ammonta a 129,11 euro

Lista di controllo e procedura da adottare – cessioni di aziende e rami aziendali

Una sola risposta negativa impedisce di avvalersi della norma

Tipo di controllo	sì	no
La cessione è avvenuta con atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il 30 settembre 2003 ? <u>Oppure</u> La cessione è avvenuta con scrittura privata registrata entro il 30 settembre 2003 ? (per le cessioni di azienda non è ipotizzabile la stipula con semplice scrittura privata registrata)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Non risulta notificato avviso di rettifica o liquidazione della maggiore imposta all' 1.1.2004?</u> (sì non risulta notificato - no è stato notificato)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valore in atto compresa €		a
Importi indicato nella precedente casella (a) x 25%		b
Maggiore importo imposta di registro (b x 3%) – importo definizione	€	
Invio della comunicazione entro il 16.3.2004 ? Presentazione diretta od invio in plico raccomandato senza busta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Data di notifica da parte dell'ufficio dell'avviso di liquidazione dell'imposta	data	
Pagamento entro 60 giorni dalla data di notifica sopra indicata ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

L'agenzia delle Entrate, con comunicazione di servizio n. 4 del 27.1.2003 ha confermato che per la definizione agevolata non è stata prevista l'approvazione di uno specifico modello, predisponendo, comunque, un fac simile del modello stesso; detto modello va inoltrato, secondo quanto indicato nella circolare n. 3/e del 15.1.2003, all'Ufficio dell' Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato l'atto, mediante presentazione diretta o mediante spedizione a mezzo di plico, senza busta, raccomandato, con avviso di ricevimento; il modello utilizzato dal ns. studio, sostanzialmente conforme a quello previsto nella predetta comunicazione di servizio viene di seguito riportato.

Riferimenti di prassi:

circolare 12/E del 21 febbraio 2003 dell'Agenzia delle entrate, paragrafo 7
circolare n. 22/E del 28 aprile 2003, al punto 8.5

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Vian.....
cap.....Città

Oggetto: Istanza di definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili ai sensi dell'art. 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come prorogato dal comma 46 dell'articolo 2 della Legge 350/2003

Il/la sottoscritt .. /società (1)..... nat...a.....
il..... residenza/sede legale in
via/piazza....., n.c.a.p.
codice fiscale/partita IVA in qualità di (2)

PREMESSO

che per l'atto/dichiarazione/denuncia sotto indicato/a non è stato notificato, in data precedente al 1° gennaio 2004, avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta o invito al contraddittorio

CHIEDE DI POTERE DEFINIRE

ai sensi dell'art. 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 così come prorogato dal comma 46 dell'articolo 2 della Legge 350/2003, con l'aumento del 25% e senza sanzioni né interessi, i valori dichiarati per i beni e/o gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione in relazione a (3):

- atto (4)..... stipulato il
registrato il presso l'Ufficio di
al n. serie
- dichiarazione di successione in morte di
deceduto a il
registrata il.....presso l'Ufficio di.....
al n. vol.
- denuncia presentata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, registrata il
presso l'Ufficio di.....
al n. vol.

Indicazione dei beni, con i relativi valori, per i quali viene chiesta la definizione agevolata:

Cessione di azienda per tutti i valori risultanti dall'atto/scrittura privata autenticata sopra indicata.

Indicazione dei tributi interessati dalla definizione agevolata (3):

- Imposte di registro, ipotecaria e catastale
- Imposta INVIM
- Imposta sulle successioni, ipotecaria, catastale, INVIM o sostitutiva dell'INVIM
- Imposta sulle donazioni, ipotecaria, catastale ed INVIM

.....
(luogo e data)

.....
(firma)

1) nome e cognome, denominazione sociale

2) acquirente, alienante, donatario, erede, rappresentante legale, ecc..

3) barrare le caselle che interessano

4) atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata